



CITTA' DI TROIA

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI A DOMICILIO

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 - Finalità del servizio

Art. 3 - Destinatari

Art. 4 – Istituzione e modalità di svolgimento del servizio

Art. 5 – Modalità di accesso

Art. 6 - Sospensioni

Art. 7 - Quote a carico degli utenti

Art. 8 - Modalità di pagamento

Art. 9 - Trattamento dati personali

Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il servizio pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazioni di disagio e ad evitare, per quanto possibile, ricoveri impropri in strutture sanitarie o case di riposo.

Il servizio consiste nella consegna giornaliera a domicilio degli utenti di un pasto caldo a mezzogiorno.

Il presente regolamento disciplina:

1. i criteri e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio di distribuzione di pasti a domicilio ai soggetti in stato di bisogno così come meglio specificato all'art. 4;
2. i criteri e le modalità per l'ammissione degli utenti al servizio.

Art. 2 - Finalità del servizio

Il servizio pasti a domicilio è una prestazione che integra e completa la gamma delle prestazioni già previste dal servizio di Assistenza Domiciliare, rivolto ad anziani, minori ed handicappati e a persone di qualsiasi età in momentaneo stato di bisogno, al fine di consentire la loro permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

Il servizio di pasti a domicilio viene garantito alle persone che ne facciano richiesta e che non siano in grado di provvedervi autonomamente per particolari condizioni di limitata autonomia psico-fisica, per assenza o difficoltà di supporti parentali o amicali.

Il servizio può essere richiesto per un periodo temporaneo o per un periodo prolungato.

Art. 3 - Destinatari

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nel Comune di Troia anziani e non, che si trovino in uno stato di bisogno ed in particolare:

1. le persone anziane (ultra sessantacinquenni) con ridotta capacità di autonomia o inabili (invalidi civili, ciechi assoluti, ecc.) sole, o in coppia, o in famiglia quando la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità elementari;
2. le persone di qualsiasi età, sole, che si trovino in condizione di temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico o da relazione del Servizio Sociale recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione, da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti;
3. le persone di qualsiasi età che versino in situazione di disagio psico-sociale anche determinate da stati di solitudine ed isolamento, attestato da parte del Servizio Sociale.
4. le persone con gravi difficoltà motorie e sensoriali o stati di malattia tali da comportare la perdita parziale dell'autosufficienza, temporaneamente o permanentemente;
5. le persone incapaci di alimentarsi adeguatamente (disordine alimentare in etilisti, diabetici, cardiopatici, ecc.)
6. le persone in stati di particolare bisogno o di necessità attestate dal Servizio Sociale.

Il servizio viene attivato in presenza dei requisiti di cui sopra. La mancanza o il venir meno di tali requisiti, verificate a cura del Servizio Sociale, determinano la non ammissione al servizio o il termine della prestazione.

Art. 4 – Istituzione e modalità di svolgimento del servizio

Il Comune di Troia si fa carico del servizio di distribuzione pasti a domicilio che consiste nella preparazione e semplice consegna presso l'abitazione dell'utente del pasto di mezzogiorno senza alcun intervento successivo (sporzionamento, somministrazione, ecc.).

Il servizio è assicurato per tutti i giorni dell'anno, compresi sabati e domeniche e tutte le festività.

Il menù giornaliero è uguale per tutti gli utenti e viene preparato a cura del gestore della mensa scolastica del comune.

I pasti per diete particolari vengono forniti solo a fronte di richiesta medica specifica, e potrebbero, in casi particolari, avere un costo aggiuntivo.

Il pasto viene distribuito in appositi contenitori termici ed igienici ed è costituito da un primo piatto, un secondo piatto con contorno, pane, frutta, bevande escluse.

Il ritiro del contenitore viene effettuato il giorno successivo e l'utente è tenuto a conservarlo.

Il trasporto e la consegna a domicilio dei pasti viene effettuato dal Comune attraverso il gestore della mensa scolastica e i pasti vanno ritirati dall'utente o da persona da lui stesso delegata al suo domicilio.

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune provvede:

1. a comunicare settimanalmente al gestore della mensa l'elenco degli utenti;
2. a comunicare tempestivamente al gestore della mensa ogni qual volta interviene una variazione;
3. al conteggio dei pasti erogati per ogni singolo utente, alla definizione annuale dell'effettivo costo sostenuto dall'amministrazione comunale, al calcolo della quota di compartecipazione posta a carico dell'utente, al recupero delle somme dovute dall'utente a titolo di compartecipazione;
4. alla sospensione del servizio nei casi previsti dal presente regolamento.

Ogni utente ammesso al servizio è tenuto a comunicare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune entro i due giorni precedenti la fornitura eventuali sospensioni occasionali e temporanee dell'erogazione del proprio pasto, fatto salvo cause di forza maggiore come un ricovero ospedaliero urgente o cause gravi di tipo familiare. Per questi casi il Comune si riserva di valutare le cause di forza maggiore e può, se l'esito dell'indagine dovesse riscontrare responsabilità in capo all'utente, porre a carico dell'utente stesso la relativa spesa.

Il costo dei pasti rifiutati o che non vengono ritirati per responsabilità dell'utente è posto a carico dell'utente stesso.

In caso di mancata comunicazione i pasti preparati vengono conteggiati lo stesso al fine del calcolo della quota di compartecipazione a carico dell'utenza secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Dopo il verificarsi di tre mancate comunicazioni l'Ufficio Servizi Sociali provvederà alla sospensione del servizio.

Art. 5 – Modalità di accesso

La domanda di ammissione al servizio pasti deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali compilando l'apposito modulo predisposto dal Comune. L'accesso al servizio avviene su richiesta degli interessati o dei loro familiari.

Entro 15 giorni dall'acquisizione della domanda l'Ufficio Servizi Sociali:

- provvede all'istruttoria della stessa ed all'accertamento del possesso dei requisiti fatto salvo le situazioni di estrema temporaneità.
- decide in ordine all'ammissione o meno del servizio;
- in caso di non accettazione della domanda comunica per iscritto al richiedente l'eventuale - motivazione del diniego;
- in caso di accettazione informa tempestivamente l'interessato, specificando le modalità di organizzazione del servizio ed il costo spettante;
- ai fini dell'istruttoria di cui sopra l'Ufficio Servizi Sociali può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni ai soggetti richiedenti.

L'ammissione al servizio comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

Art. 6 - Sospensioni

Eventuali sospensioni brevi, anche giornaliere, del servizio potranno essere richieste dall'interessato comunicandole direttamente all'Ufficio Servizi Sociali con anticipo di almeno 2 giorni lavorativi, con conseguente esenzione dall'obbligo di contribuzione per il numero di pasti non erogati.

Per quanto riguarda periodi medio-lunghi, si potranno prevedere sospensioni con mantenimento del posto in caso di ricoveri temporanei (ricoveri ospedalieri, ricoveri di sollievo, soggiorni termali, ecc.) per un periodo massimo di 40 giorni. Tali sospensioni vanno preventivamente comunicate e concordate con l'Ufficio Servizi Sociali. Casi di sospensioni più prolungate verranno valutate dal Servizio Sociale.

In ogni altro caso di mancata o tardiva comunicazione all'Ufficio, i pasti preparati verranno computati al fine del calcolo della quota di compartecipazione a carico dell'utenza.

Art. 7 - Quote a carico degli utenti

Gli utenti del servizio sono tenuti a contribuire alla spesa di ogni singolo pasto.

Le modalità generali di compartecipazione alla spesa saranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Art. 8 - Modalità di pagamento

Il pagamento della quota dei pasti effettivamente usufruiti, viene inviato mensilmente all'utente con apposita nota da parte del Comune – Ufficio Servizi Sociali –.

Nel caso in cui l'utente non provveda al pagamento di cui al precedente comma, entro 10 giorni dalla comunicazione, l'Ufficio competente provvede all'invio di un solo avviso per sollecitare gli interessati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di invio del medesimo.

Qualora l'utente non provveda alla regolarizzazione entro il termine di cui sopra l'Ufficio competente provvederà alla sospensione del servizio ed a procedimento ingiuntivo con addebito di tutte le spese inerenti e conseguenti.

Art. 9 - Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale di cui fa parte integrante.